

Parere n.99 del 09/06/2011

PREC 10/11/S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dalla GIA Exploring S.a.s. - Procedura aperta per l' "affidamento del piano particolareggiato delle indagini in situ, delle indagini geognostiche e geotecniche da eseguire sulle strutture degli edifici e del padiglione di ingresso del quartiere fieristico di Messina" - Importo a base d'asta € 68.950,55 - S.A.: Autorità Portuale di Messina.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 3 gennaio 2011 è pervenuta l'istanza indicata in epigrafe, con la quale l'impresa GIA Exploring S.a.s. ha chiesto un parere sulla legittimità del bando di gara, indetto dall'Autorità Portuale di Messina per l'affidamento del servizio in oggetto, nella parte in cui non richiede, tra i requisiti di partecipazione, il possesso dell'autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Più specificamente, l'istante contesta la scelta sopra richiamata della stazione appaltante in quanto il bando, pur avendo ad oggetto indagini geognostiche e geotecniche (proprie dell'attività dei Laboratori Geotecnici che svolgono prove *in situ* e che sono perciò autorizzati nel Settore C di prova e certificazione), non richiede, come elemento di qualificazione per la loro esecuzione, il possesso dell'autorizzazione ministeriale per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in situ, rilasciata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001.

In riscontro all'istruttoria procedimentale avviata dall'Autorità in data 21 gennaio 2011, la stazione appaltante non ha presentato controdeduzioni, mentre l'istante, nel ribadire l'illegittimità del bando, ha fatto presente di aver anche invitato la stazione appaltante a rettificare il bando di gara in oggetto senza che tale invito sia stato accolto dall'Autorità Portuale di Messina. Quest'ultima, infatti, a fronte della suddetta richiesta di rettifica, ha confermato la legittimità del bando sul presupposto che l'oggetto dell'appalto coincide con il prelievo dei campioni geognostici su cui eseguire le prove.

Ritenuto in diritto

La questione controversa sottoposta all'esame di questa Autorità con l'istanza di parere in oggetto concerne la legittimità del bando di gara indetto dall'Autorità Portuale di Messina nella parte in cui non richiede, tra i requisiti di partecipazione, il possesso dell'autorizzazione ministeriale per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in situ, rilasciata ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

Il punto 4) del bando di gara indica quale oggetto dell'appalto "*indagini in situ, indagini geognostiche e geotecniche da eseguire sulle strutture degli uffici e del padiglione di ingresso del quartiere fieristico di Messina, come esplicitate nel Progetto Definitivo...*".

Ed è proprio in ragione della particolare natura e tipologia dei servizi posti a base di gara che l'istante assume che la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere ai partecipanti l'accreditamento ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380. Pertanto, in caso di mancata integrazione del bando nel senso appena rappresentato, lo stesso, secondo quanto affermato dall'impresa GIA Exploring S.a.s, non può che ritenersi illegittimo.

L'art. 59 del Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001), testualmente dispone:

"*Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:*

a) i laboratori degli istituti universitari, dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana S.p.A.;

b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.”

La lettura della suddetta norma non va disgiunta da quanto, in generale, lo stesso D.P.R. n. 380/2001 dispone in tema di normativa tecnica per l'edilizia.

Al riguardo il precedente art. 52 stabilisce che: “*In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi, fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche, esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:*

a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

d) la protezione delle costruzioni dagli incendi”

Il disposto degli articoli sopra riportati induce a ritenere che l'Autorità Portuale di Messina - avendo previsto, secondo la dizione letterale del bando, di affidare un servizio preordinato non solo ad effettuare il prelievo di campioni, ma anche la concreta esecuzione sugli stessi di indagini geognostiche e geotecniche, da esplicarsi secondo il progetto definitivo all'uopo predisposto - avrebbe dovuto, in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, affidarsi a laboratori pubblici già qualificati (come indicati nelle lettere a), b), b-bis) e b-ter) del predetto art. 59) o appositamente autorizzati dal Ministero per le infrastrutture e i trasporti ai sensi del comma 2, del medesimo articolo.

Tale autorizzazione, pertanto, doveva essere prevista come requisito di ammissione alla gara indetta dall'Autorità Portuale di Messina.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il bando di gara andava integrato alla luce delle disposizioni normative di settore, giustamente invocate dalla impresa istante.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Sergio Santoro

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 16 giugno 2011

Il Segretario: Maria Esposito